N. 11143 /2017 R.G.TRIB.
[redacted] / MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, SEZIONE DI GENOVA

# TRIBUNALE DI GENOVA

## SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, riunito nelle persone di:

| | |
|---|---|
| **Francesco Mazza Galanti** | **Presidente** |
| **Paola Bozzo Costa** | **Giudice** |
| **Ottavio Colamartino** | **Giudice relatore** |

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

## DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 11143 / 2017

**proposto da**

[redacted] nato in GAMBIA il [redacted], *alias* [redacted], *sedicente*, C.U.I. [redacted] N. ~~VESTANET~~ [redacted] elettivamente domiciliato in Voghera, via Cavour n. 33 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Zucchi, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo telematico.

**RICORRENTE**

**nei confronti di**

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, SEZIONE DI GENOVA,** in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione

**RESISTENTE**

**e con l'intervento del**

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-*bis *d.lgs. 25/2008*

## OSSERVA

1. [redacted] nato in Gambia, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 13/7/2017 e notificata il 31/8/2017, con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6019f0638d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f82a2ffe9e3879e7ce6fc264fadf94e

protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in udienza a nuova audizione del richiedente.

**2.** Il richiedente premette di essere nato e vissuto in Gambia a Tanji, di essere di etnia mandingo e di religione musulmana. Ha studiato per 7 anni, non è sposato e non ha figli, è figlio unico ed orfano di entrambi i genitori.

In particolare, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – che sua madre, proveniente dalla Sierra Leone, era rifugiata in Gambia e lavorava come badante presso una famiglia. Morì nel partorire il richiedente e questi fu adottato dalla padrona di casa, che gli fece da madre, facendolo studiare. La donna tuttavia muore in un incidente quando lui ha 13 anni, viene mandato via dal marito, che non lo aveva mai trattato come un figlio, non gli comprava le stesse cose che ai suoi figli e talvolta lo picchiava senza motivo.

Senza alcun legame né in Gambia né in Sierra Leone, il richiedente va a vivere in un parcheggio di pullman, ma lì la situazione è pericolosa, i ragazzi più grandi lo picchiano, inoltre lui vorrebbe diventare autista di pullman e chiede di poter lavorare come apprendista, ma è troppo piccolo e gli fanno solo fare il carico e lo scarico dei bagagli dei passeggeri, ed in cambio gli danno solo il cibo e gli permettono di dormire nel pullman. Senza alcuna prospettiva, si ferma in Niger (i pullman fanno infatti la tratta Gambia-Niger).

Da lì si sposta in Libia, dove conosce un uomo che lo fa lavorare nel suo negozio per un paio di mesi; viene poi arrestato *"da uomini vestiti da poliziotti"* , tenuto in prigione per 9 mesi, picchiato senza motivo, costretto a lavorare nei campi senza compenso, poco nutrito. *"Credevo di morire"*, commenta. Si ammala in carcere e viene liberato dal datore di lavoro, che lo porta a casa e lo cura. Egli non è più disposto a rimanere in Libia, teme di essere nuovamente arrestato e di morire in prigione e questa persona lo porta sul mare, in un posto *"dove c'erano tante persone"*; l'uomo parla con un libico al quale chiede di portarlo in un posto sicuro. Viene quindi fatto salire su una barca, da cui parte per l'Italia. Quando arriva è il 13 luglio 2015.

Non vuole tornare in Gambia in quanto lì non ha nessun legame e non ha futuro, in Italia va a scuola e gioca a calcio (sport in cui si era distinto anche in Gambia quando andava a scuola) e spera *"di vivere una vita normale"*.

Nella seconda audizione vengono approfonditi gli aspetti sulla nazionalità del richiedente, considerato che la madre era della Sierra Leone; sul punto il richiedente non è informato, può solo dire di non aver avuto difficoltà in Gambia per il fatto che la madre proveniva da un altro Stato.

Risentito in questa sede, il richiedente precisa:



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6019f0638d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f82a2ffe9e3879e7ce6fc264fadf94e

- che il suo lavoro principale in Gambia, con gli autisti dei pullman, era quello di cercare clienti, a cui si univa il carico e lo scarico dei bagagli;

- che, essendo questo lavoro abusivo, vi erano frequenti incursioni della polizia; in queste situazioni tutti i ragazzi cercavano di scappare, al richiedente succedette 2 volte di essere preso e portato in carcere, dove – non potendo pagare per uscire subito - venne tenuto ogni volta per 3 settimane; l' *"non davano sempre da mangiare"*;

- che sempre nel parcheggio dei pullman, di notte, venivano spesso ragazzi più grandi che volevano soldi, il richiedente ne era privo e in quelle occasioni veniva picchiato.

**3.** Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Né tali fatti non potrebbero integrare neanche il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007.

Devono pertanto rigettarsi sia la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di cui alla lett. c) dell'art. 14 cit. non essendovi in Gambia alcun conflitto armato.

La vicenda del richiedente assume invece pieno rilievo, come si vedrà oltre, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

**4. Protezione umanitaria.** La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari**.

Va premesso che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente (sul punto di veda oltre § 4.1) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

***4.1 Sui traumi vissuti dai richiedenti asilo nei paesi di transito.*** Ai traumi subiti dai richiedenti asilo dopo l'uscita dal proprio Paese, la Commissione territoriale non sembra attribuire alcuna rilevanza; tale orientamento appare tuttavia in contrasto con l'art.. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, che dispone che la domanda di protezione internazionale debba essere esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate sul Paese di origine dei richiedenti asilo "*e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati*".

Tale norma, se si vuole attribuirle un significato normativo (e non dare invece alla stessa un'interpretazione sostanzialmente abrogante), implica a parere di questo Collegio che dovrà – tra l'altro - tenersi conto dei traumi subiti dal richiedente non solo nel Paese di origine, ma anche in quelli di transito e più in generale nel corso del viaggio dal proprio Paese all'Italia, quando questi abbiano lasciato un segno nel richiedente, quanto meno ai fini di una eventuale protezione umanitaria.



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f82a2ffe9e3879e7ce6fc264fadf94e

D'altra parte, lo stesso autorevole documento *"La tutela dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l'operatore"*[1] - sebbene a proposito dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed in particolare del concetto di persecuzione – a pag. 10 osserva che (sottolineatura dello scrivente, N.d.R.) *"Nei casi in cui le persecuzioni sofferte nel passato siano di eccezionale gravità, anche laddove una futura reiterazione delle stesse appaia oggettivamente irrealistica o inverosimile, la persona che ne sia stata colpita può essere riconosciuta rifugiata (cfr. nell'art. 1-C, n. 5 e n. 6 della Convenzione di Ginevra l'indicazione di "ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni", sebbene si riferisca al diverso ambito delle cause di cessazione). Secondo l'UNHCR (UNHCR Handbook, par. 136) si tratta di un generale principio di natura umanitaria, in base al quale non si può rimpatriare un individuo che e stato colpito, in prima persona o indirettamente attraverso i suoi familiari, da atroci forme di persecuzione di cui stia ancora soffrendo il trauma"*.

Osserva in proposito questo Tribunale che se è condivisibile il principio sopra espresso quando la fonte di un trauma sia una persecuzione subita dal richiedente o da suoi familiari (al fine della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato) non potrà pervenirsi a diverse conclusioni quando diversa sia la fonte del trauma, seppur a diversi fini (ovvero ai fini dell'eventuale riconoscimento di una forma di protezione minore).

**4.2** Ciò posto, nel caso in esame, occorre tenere conto:

- della **storia personale del richiedente** che lo porta suo malgrado ad uscire dal Paese: orfano, ripudiato dalla famiglia che lo aveva adottato, solo, senza tetto, lascia il Paese per l'estrema durezza delle condizioni di vita e l'assenza di qualunque prospettiva;

- della **giovanissima età** in cui lascia il Paese, ancora quindicenne;

- delle **drammatiche vicende vissute in Libia**, dove – ancora minorenne – viene arrestato, picchiato frequentemente, malnutrito e sottoposto a schiavitù per 9 mesi, tanto da ammalarsi gravemente.

A questo proposito, si osserva che sussiste in tale Paese una situazione di "violenza indiscriminata" derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito[2].

---

[1] Si tratta di un manuale giuridico redatto a più mani, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), con il coordinamento del Servizio centrale del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e la supervisione del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Lo si veda su https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf

[2] V. in particolare il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International ove fra l'altro si legge : "*Sia le forze affiliate ai due governi rivali sia le milizie e altri gruppi armati hanno commesso nell'impunità gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali sui diritti umani. Tutte le parti in conflitto hanno compiuto attacchi indiscriminati e colpito deliberatamente i civili, costringendo migliaia di persone allo sfollamento interno e provocando una crisi umanitaria. Migliaia di detenuti sono rimasti reclusi senza processo, in assenza di un sistema giudiziario funzionante e in un contesto in cui la tortura e altri maltrattamenti erano diffusi. I gruppi armati, compreso l'autoproclamato Stato islamico (Islamic State – Is), hanno rapito, detenuto e ucciso civili e hanno gravemente limitato i diritti alla libertà d'espressione e di riunione*" (https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/medio-oriente-africa-del-nord/libia/)



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f82a2ffe9e3879e7ce6fc264fadf94e

Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, in particolare provenienti dall'Africa Subsahariana, la notizia - già nota[3] – trova un'ulteriore e recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente[4].

Le circostanze di cui sopra concretizzano una situazione che - valutata unitamente all'assenza di motivi pericolosità sociale del richiedente sulla base degli atti - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

5. **Spese di giudizio.** Stante la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

## PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente [redacted] nato in GAMBIA il [redacted], C.F. [redacted] *alias* [redacted] *sedicente*, **C.U.I.** [redacted] **N. VESTANET** [redacted] e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 13/12/2017

Il Giudice estensore
*(Ottavio Colamartino)*

Il Presidente
*(Francesco Mazza Galanti)*

---

[3] Si veda ancora il citato Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: "*Rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. (...) La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration – Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del Gna. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, sparatorie, sfruttamento e violenza sessuale*".

[4] Cfr. https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f82a2ffe9e3879e7ce6fc264fadf94e